



Prot. .../U del2019

GRUPPO DI AZIONE LOCALE SABINO

“La Sabina: Madre di Roma e Terra d’olivo”

PSL 2014-2020 approvato con Det. Dir. Regione Lazio n. G13840 del 31 ottobre 2018

AVVISO PUBBLICO n.3/2019

(Approvato dal CdA del Gal Sabino nella seduta del 18/07/2019)

MISURA 19

"Sostegno allo sviluppo locale LEADER"

SOTTOMISURA 19.2

Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 4.1.1

Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni

(art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

INDICE

Articolo 1 – Definizioni e riferimenti normativi.

Articolo 2 – Obiettivi e finalità dell'operazione.

Articolo 3 – Ambito territoriale d'intervento.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari.

Articolo 5 – Tipologie di intervento e Spese ammissibili. Decorrenza delle spese.

Articolo 6 – Agevolazioni previste.

Articolo 7 – Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni.

Articolo 8 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno.

Articolo 9 – Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 10 – Criteri di selezione.

Articolo 11 – Dotazione finanziaria del bando.

Articolo 12 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno.

Articolo 13 – Provvedimenti di concessione.

Articolo 14 – Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe.

Articolo 15 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Articolo 16 – Varianti e adeguamenti tecnici.

Articolo 17 – Presentazione delle domande di pagamento.

Articolo 18 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento.

Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità.

Articolo 20 – Controlli in loco.

Articolo 21 – Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni.

Articolo 22 – Stabilità delle operazioni

Articolo 23 – Controlli ex post.

Articolo 24 – Disposizioni generali.

Articolo 25 – Ricorsi

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Articolo 1 – Definizioni

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 2 – Obiettivi e finalità

L'operazione intende promuovere gli investimenti materiali e/o immateriali in grado di migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale delle aziende agricole.

In quest'ambito saranno pertanto sostenuti investimenti finalizzati al miglioramento strutturale delle aziende agricole, alle innovazioni di processo e di prodotto, al miglioramento dell'efficienza energetica mediante la realizzazione di operazioni da parte di imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, anche trasformati, che rientrano tra quelli elencati nell'allegato I del trattato.

In particolare l'operazione va ad incidere sui seguenti fabbisogni, emersi durante la consultazione con il partenariato:

F2 - Sostenere con investimenti la competitività e l'innovazione delle imprese agricole, agroalimentari e efficienza delle filiere.

F6 - Sostenere la cooperazione tra produttori e l'integrazione di filiera.

F4 - Favorire la partecipazione a regimi di qualità comunitari e regimi di certificazione nelle aziende agricole.

Pertanto l'operazione è importante principalmente per il perseguimento delle seguenti priorità dell'Unione Europea:

- **Priorità P2** - Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste
- **Focus area 2A** - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammmodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

CODICE OPERAZIONE	FABBISOGNI ASSOCIATI	FOCUS AREA DIRETTA
19.2.4.1.1	F2 - Sostenere con investimenti la competitività e l'innovazione delle imprese agricole, agroalimentari e efficienza delle filiere	2A
	F6 - Sostenere la cooperazione tra produttori e l'integrazione di filiera	
	F4 - Favorire la partecipazione a regimi di qualità comunitari e regimi di certificazione nelle aziende agricole	

Articolo 3 – Ambito territoriale d'intervento

L'operazione si applica nell'intero territorio del Gruppo di Azione Locale Sabino, costituito dai seguenti comuni: Cantalupo in Sabina, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio, Configni, Cottanello, Fara Sabina, Forano, Magliano Sabino, Montasola, Monte San Giovanni in Sabina, Mompeo, Montebuono, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Nativo, Roccantica, Salisano, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Vacone.

Nel caso in cui parte dell'azienda ricada fuori dal territorio del Gruppo di Azione Locale Sabino, l'ammissibilità a finanziamento è consentita a condizione che il centro aziendale, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale oppure almeno il 51% della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, anch'essa indicata nel fascicolo aziendale, ricadano nel territorio del Gruppo di Azione Locale Sabino.

In ogni caso sono ammissibili investimenti in beni immobili solo qualora gli stessi siano realizzati sul territorio del Gruppo di Azione Locale Sabino.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici previsti dall'operazione i seguenti soggetti:

- Agricoltori attivi singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Per la definizione della figura di "agricoltore attivo" si fa riferimento ai decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative circolari esplicative emanate dall'AGEA Coordinamento. Tale status deve essere riportato e validato nel fascicolo unico aziendale;
- limitatamente alla realizzazione di "investimenti collettivi" i cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi, così come definiti dai Decreti MIPAAF e circolari AGEA di cui sopra, possono presentare domanda le seguenti associazioni:
 1. Organizzazioni di Produttori (OP) riconosciute ai sensi dell'art. 152 del Reg (UE) n. 1308/2013;
 2. Consorzio di Produttori Agricoli, così come disciplinato agli artt. 2602 e seguenti del Codice civile;
 3. Reti di Impresa "soggetto", così come disciplinato dalle normative vigenti (L. n. 134/2012 e L. n. 221/2012).

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Articolo 5 – Tipologie di intervento e Spese ammissibili. Decorrenza delle spese

Sono previsti interventi, per investimenti materiali finalizzati al miglioramento delle prestazioni dell'azienda agricola che riguardino almeno uno degli aspetti seguenti:

- investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (energia destinata esclusivamente ad autoconsumo aziendale), connessi al progetto da realizzare e che utilizzino esclusivamente il solare termico, fotovoltaico e/o l'eolico, comunque di potenza massima installabile inferiore a 1 MW elettrico.
- riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole;
- realizzazione di nuovi impianti di colture arboree e arbustive poliennali permanenti o adeguamento dei preesistenti;

- interventi di "miglioramento fondiario", cioè che riguardano il capitale fondiario, quali:
 - costruzione o ristrutturazione di beni immobili necessari all'attività produttiva aziendale e comunque non finalizzati all'irrigazione;
 - viabilità aziendale;
- tecnologie innovative per l'introduzione in azienda di nuove macchine e attrezzature, di impianti e sistemi innovativi per la lavorazione dei prodotti;
- recupero e incremento del valore aggiunto anche attraverso il sostegno alle fasi di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali, con esclusione dei prodotti in uscita diversi da quelli ricompresi nell'Allegato I al TFUE ed invece inclusa la vendita diretta;
- introduzione o rafforzamento di sistemi per il miglioramento della qualità e per la sicurezza del prodotto alimentare, anche attraverso l'introduzione di sistemi di certificazione volontaria;
- miglioramenti strutturali per il benessere degli animali finalizzati alla realizzazione di condizioni più favorevoli di quanto già previsto o per adeguamenti alle norme obbligatorie già vigenti in materia;
- miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività aziendali;
- miglioramento dell'efficienza nell'impiego dei fertilizzanti.

Non saranno realizzati investimenti relativi ad impianti di irrigazione. ¹

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono ammissibili le spese sostenute per:

- A. costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell'azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi;
- B. miglioramenti fondiari e impianto di colture vegetali pluriennali;
- C. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature o di altre dotazioni necessarie all'attività produttiva aziendale, ivi compresi gli impianti di lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali, fino a copertura del valore di mercato del bene;
- D. investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali nei limiti previsti dall' art.4 del Dlgs 228/2001 e ss.mm.ii.;
- E. investimenti strutturali aziendali per il miglioramento dell'efficienza energetica e/o la sostituzione di combustibili fossili mediante la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili;
- F. spese generali, limitatamente calcolate per gli investimenti di cui alle sopra richiamate lettere da A a E nel limite massimo del 12% della spesa ammissibile, come definite al paragrafo 9 del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Sabino e nel rispetto dei massimali stabiliti con la Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" – Capitolo 5 "Spese generali" - disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative".

Per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto deve essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema informativo".

¹ Il Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Sabino non potrà sostenere investimenti nel settore irriguo fino a quando non saranno adempiuti gli obblighi e gli impegni previsti nell'ambito della condizionalità ex ante in materia di acque. Ad ogni modo, una volta che sia stata ottemperata la condizionalità ex ante in argomento, anche nel caso in cui gli investimenti in irrigazione saranno realizzati nell'ambito del Programma nazionale, questi rispetteranno le condizioni di cui all'articolo 46 del Regolamento (UE) 1305/2013.

I "contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita" sono ammissibili, in conformità agli obblighi ed alle condizioni previste dall'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/13 e dall'articolo 61 del Reg. (UE) n. 1305/13, nel rispetto delle disposizioni recate dalla Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G03831 del 15 aprile 2016 disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative".

Spese non ammissibili:

- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di animali;²
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- acquisto di impianti, macchine o attrezzature usate;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi locali sovrastanti o sottostanti fabbricati o loro porzione adibiti, anche parzialmente, ad usi diversi da quello agricolo;
- acquisto di terreni;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- l'utilizzo di materie plastiche per la realizzazione di serre;
- interventi di mera sostituzione, come individuate dalla Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G03831 del 15/04/2016;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- titoli di pagamento;
- interventi per l'irrigazione;
- acquisto di barrique;
- interventi che comportino una riduzione della superficie agricola utilizzata (SAU);
- interventi di manutenzione ordinaria;
- imposta sul valore aggiunto a contributo, salvo i casi indicati all'art. 11 del Documento allegato alla determinazione Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. 03831 del 15/04/2016 "Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" e successive modifiche e integrazioni, che si intendono automaticamente recepite, e dell'art. 69, comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Non risultano finanziabili con il presente tipo di operazione investimenti finalizzati ad adeguare l'azienda a normative i cui termini di adeguamento risultino scaduti.

Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili nell'ambito attuativo della presente tipologia di operazione si fa riferimento, per quanto di pertinenza:

- per le opere edili, le opere stradali e infrastrutture a rete, la sistemazione di aree a verde, impianti elettrici, impianti tecnologici, le opere idrauliche e i costi della sicurezza alle "tariffe dei prezzi 2012 Regione Lazio" approvati con la deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 412 del 06/08/2012, disponibile sul sito istituzionale della regione www.regione.lazio.it/ lavori;

² Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n.1305/2013, le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili. Per tale deroga si fa riferimento a quanto disposto dalla Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G03831 del 15/04/2016.

- per le opere agricole e forestali ai prezzi allegati alla Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA n. G04375 del 29/04/2016 (ALLEGATO 1), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”;
- per gli “impianti di nuovi arboreti e per fabbricati rurali per l’esercizio delle attività agricole nell’azienda agricola, serre e tunnel, impianti di mungitura, attrezzature zootecniche e impianti per la raccolta dei reflui” ai prezzi allegati alla Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA n. G04375 del 29/04/2016 (ALLEGATO 3 e 4), disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”;
- per le “tettoie, fienili, stalle, magazzini ricovero macchine e attrezzature” ai prezzi allegati alla Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA n. G04375 del 29/04/2016 (ALLEGATO 5), disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” ed utilizzando il foglio di calcolo riportato nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”;
- per le macchine/attrezzature trainate o portate e le macchine semoventi i costi di riferimento di cui ai prezzi allegati alla Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA n. G04375 del 29/04/2016 (ALLEGATO 6), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” e nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo” - “Valori massimi per macchine e attrezzature”;
- per le spese generali di cui alla richiamata lettera F) del presente paragrafo e dell’articolo 45 – comma 2 del Reg (UE) n. 1305/2013, oltre al rispetto dei massimali stabiliti di cui alla richiamata Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA n. G03831 del 15/04/2016 e per il quale dovrà essere utilizzato il suddetto foglio di calcolo di cui alla Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016, dovrà essere adottata una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa o, in alternativa, un parere di congruità di un comitato di valutazione dell’ordine o del collegio professionale.

Si fa presente che, qualora l’intervento proposto preveda la realizzazione di “manufatti rurali a servizio delle attività agricole”, inclusi tra quelli presi in conto nella suindicata Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA n. G04375 del 29/04/2016 “Reg (UE) n. 1305/2013 – prezzi di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”, è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento nella stessa riportati.

Nel caso in cui il manufatto agricolo sia relativo ad una tipologia di costruzione che non rientri nelle fattispecie contemplate nella Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA n. G04375 del 29/04/2016 di cui sopra si dovrà predisporre il relativo computo metrico estimativo. In tal caso per le verifiche di congruità delle voci di costo dovrà farsi riferimento ai prezzi regionali di cui alla DGR 412/2012 o, per quanto di pertinenza, ai prezzi regionali per le opere agricole e forestali di cui all’Allegato I alla Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA n. G03473 del 29/04/2016.

Per le verifiche di congruità relative all’acquisto di macchine e attrezzature dotate di optional, comunque limitato alle sole macchine agricole semoventi, si dovrà dimostrare che tale optional risulta necessario al raggiungimento degli obiettivi del progetto e sarà comunque applicato lo sconto del 20%

rispetto al costo di listino. La descrizione dell'optional e del relativo importo dovranno essere specificate nella fattura. Nel caso in cui i costi relativi alla realizzazione dell'impianto o l'acquisto di macchine e attrezzature non siano ricavabili dai prezziari di cui ai punti precedenti, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa, riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando, ad eccezione delle spese generali (articolo 45(2) del Reg UE n. 1305/16) del presente articolo, comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del Gruppo di Azione Locale Sabino. Pertanto, restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

In ogni caso per l'eleggibilità delle spese sostenute prima della ammissibilità della domanda di sostegno i soggetti richiedenti sono comunque tenuti a comunicare al Gruppo di Azione Locale Sabino l'inizio dei lavori.

Articolo 6 – Agevolazioni previste

Il sostegno sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale (con % diversificata in base alla tipologia di beneficiario).

Intensità della spesa pubblica

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura **massima del 40% della spesa ammessa**.

L'aliquota di sostegno è **maggiorata del 20%** qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- a. investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ovvero agli agricoltori attivi che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di produzione biologica;
- b. investimento collettivo realizzato da associazioni di agricoltori;

- c. investimenti effettuati in zone montane di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 2 del Reg. 1305/2013;
- d. investimenti effettuati da giovani agricoltori che rispettano le condizioni di cui all'art. 2, paragrafo 1, lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che si sono insediati nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno alla presente operazione, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato domanda di sostegno per il primo insediamento.

Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato l'aliquota del sostegno non potrà essere superiore a quella stabilita nell'Operazione 19.2.4.2.1 e pertanto sarà sempre pari al 40% senza che sia possibile, in alcun caso, applicare la maggiorazione del 20%.

L'aiuto non può comunque mai superare il 60% della spesa ammessa.

Massimali

L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione **non potrà essere inferiore a 15.000 euro e superiore a 400.000 di euro.**

In ogni caso il costo totale dell'investimento non può essere superiore a 10 (dieci) volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso.

Il mancato rispetto di tale condizione comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno.

Articolo 7 – Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

I soggetti richiedenti debbono possedere, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. L'impresa deve essere in possesso di una partita IVA in campo agricolo ed essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) con il codice ATECO 01;
2. L'impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99) aggiornato. L'attività di trasformazione e/o commercializzazione, ove interessata dall'operazione, deve essere riferita **prevalentemente**³ a prodotti aziendali ed a prodotti ricompresi nell'allegato I del TUEF. Anche il prodotto trasformato e/o commercializzato deve essere ricompreso nell'allegato I del TUEF.
3. L'imprenditore, con la presentazione di un piano aziendale, deve dimostrare il miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda agricola. A tal fine:
 - a. il richiedente deve provvedere alla fornitura dei dati economici e finanziari della propria azienda, utilizzando l'applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN. Ai fini del soddisfacimento del requisito relativo al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda agricola, il BPOL, come elaborato dall'applicativo ISMEA, deve produrre il risultato "MIGLIORA";
 - b. deve essere predisposta una relazione tecnica riguardante gli investimenti che intende realizzare, che dovrà contemplare almeno i seguenti elementi:

³ Riferimento normativo: art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e Risoluzione MiSE n. 81039 del 22 marzo 2016.

- I. la situazione iniziale dell'azienda agricola con indicazione delle produzioni standard totali e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell'azienda;
- II. la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Sabino;
- III. una sintetica indagine di mercato;
- IV. il programma dettagliato degli investimenti per il miglioramento globale dell'azienda, con riferimento al miglioramento del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della situazione aziendale in termini di sicurezza del lavoro e di igiene e benessere degli animali;
- V. i risultati economico finanziari attesi dall'investimento proposto;
- VI. il cronoprogramma degli interventi;
- VII. il costo previsto per l'investimento suddiviso per "categoria di spese", sulla base della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico per la compilazione delle domande in corrispondenza della "tipologia di intervento";
- VIII. l'esatta ubicazione degli interventi programmati.

Inoltre, in detta relazione tecnica dovranno essere riportati tutti i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione o per la verifica delle altre condizioni di ammissibilità.

Nel caso di investimenti collettivi, dovranno essere implementati, nell'applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN, i dati economici e finanziari di ogni partecipante al progetto collettivo. Di contro, dovrà provvedere alla presentazione di un'unica relazione tecnica che fornisca tutte le informazioni in ordine agli elementi ed agli aspetti dettagliati per gli investimenti collettivi nello specifico paragrafo del presente articolo.

I dati implementati nel sistema informativo, che dovranno essere coerenti con i contenuti della relazione tecnica, saranno elaborati ai fini del calcolo degli indicatori economici e finanziari da utilizzare per le verifiche sul miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda.

Per il calcolo dei suddetti indicatori si tiene conto della metodologia e delle modalità operative definite dal documento allegato alla Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G03871 del 18 aprile 2016 come da ultimo integrata con la Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G06624 del 10 giugno 2016.

4. L'azienda agricola, oggetto di aiuto, deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, avere una dimensione economica minima, come ricavabile dalle Produzioni Lorde Standard (PLS) dell'azienda espressa in euro, non inferiore a 15.000,00 Euro ridotto a 10.000 euro nel caso di aziende ricadenti nelle aree D della classificazione territoriale regionale. Detto valore è derogato e ridotto ad 8.000,00 Euro nel caso di un "imprenditore agricolo attivo" che partecipa ad un'associazione di agricoltori per la realizzazione di un investimento collettivo. Il dettaglio del piano di coltivazione (piano colturale) presente nel fascicolo aziendale è condizione obbligatoria per l'accesso alla presente Operazione. I dati del fascicolo aziendale, ivi inclusi quelli relativi alla consistenza zootecnica, devono essere aggiornati e allineati al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per il calcolo delle PLS dell'azienda agricola, si fa riferimento alla tabella del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA) integrata con alcuni esempi di produzioni/allevamenti tratti dalla tavola di concordanza Codici PAC/Codici Produzioni Standard adottata con Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO

RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G03871 del 18/04/2016, disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative. Per i dati relativi alla consistenza zootecnica fanno fede il numero di animali presenti in azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno, come riportati nel fascicolo unico aziendale o, qualora non aggiornati, anche quelli riportati nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell’Anagrafe Zootecnica o su altri documenti probatori quali ad esempio il Registro di Stalla. Nel caso di coltivazioni non contemplate nelle richiamate tabelle del CREA, possono prendersi a riferimento valori di PLS riportate in tabelle adottate da altre Regioni nell’ambito attuativo di analoghe misure dello sviluppo rurale o a valutazioni effettuate dallo stesso CREA a seguito di specifica istanza della Regione Lazio e/o del Gruppo di Azione Locale Sabino. Le Produzioni Lorde Standard (PLS) vengono verificate e calcolate sulla base delle colture dettagliate nel piano di coltivazione facendo riferimento alle superfici agricole riportate a qualsiasi titolo nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale alla data della presentazione della domanda di sostegno, come risultanti dalla relativa scheda di validazione. Per il computo del valore della produzione standard dei redditi relativi a ciascuna coltivazione si prende a riferimento la coltura agraria principale relativa all’annata agraria di riferimento, a prescindere dallo stato di coltivazione della stessa. Le superfici in stato di abbandono non possono essere prese in conto per il calcolo delle PLS. Ne consegue che per talune colture, in funzione del momento in cui viene redatto il Piano di Sviluppo Aziendale, le stesse possano non essere presenti in campo. Nel caso intervengano, nel corso dell’annata agraria, variazioni significative al piano di coltivazione redatto alla data di presentazione della domanda, delle stesse variazioni si dovrà tener conto nel calcolo delle PLS, come anche nel Piano di Sviluppo Aziendale e nella eventuale attribuzione delle priorità ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Per “variazioni significative”, comunque motivate, si intendono quelle che comportano modifiche del $\pm 20\%$ rispetto ai valori originari. Qualora la modificazione colturale comporti un eventuale aumento del punteggio attribuito in fase di autovalutazione, lo stesso non può essere riconosciuto. Per quanto concerne le aziende con ordinamento misto e con presenza di bestiame aziendale le PLS potranno essere computate, sia prendendo a riferimento il numero dei capi di bestiame allevati e presenti in azienda, sia gli ettari relativi alle altre superfici agricole (colture arboree, seminativi, ecc.) non destinate all’alimentazione del bestiame. Rimane fermo l’obbligo che per tali aziende almeno il 30% della razione alimentare totale espressa in Unità Foraggiere (UF) deve essere garantita da prodotti aziendali. Per l’eventuale presenza di colture consociabili, come risultante dai “macrousi” dichiarati nel fascicolo aziendale (655 - “Arboreto consociabile”, 685- “Colture arboree promiscue”) ai fini del calcolo della PLS si prendono a riferimento le colture dettagliate presenti nel piano di coltivazione, facendo attenzione che il totale delle superfici prese a riferimento per il calcolo delle PLS siano uguali a quella del “macrouso”. Le modalità di calcolo ed i criteri di imputazione delle PLS dovranno essere esplicitati e chiariti nella relazione tecnica. Per quanto concerne le superfici forestali le stesse non possono contribuire al computo delle PLS aziendali. Per le aziende agricole con superfici agricole ricadenti anche nel territorio di altre Regioni, ai fini del calcolo delle PLS si prendono a riferimento esclusivamente quelle presenti nel territorio della Regione Lazio. Nel caso di acquisto di terreni da parte dell’agricoltore le superfici oggetto di compravendita potranno essere prese in conto nel calcolo delle PLS nel caso in cui risultano iscritte, a qualsiasi titolo, nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

5. Non possono beneficiare dell’Operazione le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

6. I beneficiari, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario. Di contro, nel caso di investimenti mobili ovvero non direttamente associabili ad uno specifico terreno quali ad esempio l'acquisto di trattrici o macchine operatrici, i contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni. In tal caso, rimane fermo l'obbligo, per l'intera durata del periodo settennale e senza soluzione di continuità, di disporre di superfici agricole almeno pari a quelle di ingresso. Il venir meno di tale disponibilità comporta l'applicazione delle decadenze previste nel sistema dei controlli.
7. La dimostrazione dell'immediata cantierabilità dell'investimento programmato. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori previsti. Nei casi di presentazione della C.I.L.A. o della S.C.I.A, il requisito dell'immediata cantierabilità si intende soddisfatto qualora siano trascorsi i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza alcuna osservazione da parte del Comune. Tale condizione sarà comprovata da una dichiarazione dell'Amministrazione competente al rilascio del titolo, attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività.
8. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i giovani agricoltori che hanno in corso una domanda di sostegno ai sensi della sottomisura 6.1. del PSR 2014/2020 del Lazio. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo completa con tutta la documentazione di rendicontazione, ai sensi dell'art. 8 della DGR Lazio 147/2016.
9. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i beneficiari che abbiano una domanda di sostegno ancora in corso, a valere su tutte le TIPOLOGIE DI OPERAZIONI della MISURA 04 - SOTTOMISURA 4.1 del PSR Lazio 2014/2020. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo completa con tutta la documentazione di rendicontazione, ai sensi dell'art. 8 della DGR Lazio 147/2016. Nel caso di domande di sostegno inserite nelle graduatorie di ammissibilità relative a bandi pubblici di omologhe tipologie di operazione, ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse finanziarie, il soggetto titolare della domanda può partecipare al presente bando pubblico solo dopo aver presentato formale rinuncia della domanda di sostegno inserita in graduatoria.
10. L'acquisto dei mezzi di trasporto è ammissibile per mezzi specialistici permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di merci connesse all'attività dell'impresa.
11. Riguardo ai costi per investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili, gli stessi sono ammissibili alle seguenti condizioni:
 - a) l'impianto per la produzione di energia sia commisurato alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo). Resta inteso che tali investimenti non sono finalizzati

- alla produzione di energia e l'eventuale energia anche indirettamente prodotta è destinata solo all'autoconsumo;
- b) l'installazione degli impianti che utilizzano l'energia solare venga effettuata solo al di sopra di edifici;
 - c) l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del D. Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 1;
 - d) nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera dell'impiantistica per l'efficientamento energetico, l'impresa deve dimostrare l'agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni;
 - e) sono considerati ammissibili gli investimenti in impianti previsti per la produzione di energia da biomasse, solo se una percentuale maggiore al 50% calcolato come media annuale, di energia termica è utilizzata per l'autoconsumo. Come stabilito nell'Accordo di Partenariato, l'energia prodotta deve provenire da fonti rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia. Per la produzione di energia da biomasse non è ammesso l'utilizzo di colture dedicate;
 - f) gli investimenti potranno essere finanziati solo se soddisfano tutti i criteri di sostenibilità applicabili stabiliti a livello nazionale e dell'Unione, compreso l'articolo 17, paragrafo 2, a (6) della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
 - g) gli investimenti da biomasse in tema di efficienza energetica potranno essere finanziati solo se rispettano i criteri minimi di efficienza energetica stabiliti dall'Allegato 2 del D. lgs del 3 marzo 2011, n. 28 che prevede l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
 - h) in ogni caso devono essere rispettati i valori limite di emissione individuati per la progettazione ecocompatibile (inferiore a 1 MW, come da regolamenti della Commissione (UE) n. 2015/1189 e 1185) e per impianti di combustione di medie dimensioni (1-50 MW per il 2020);
 - i) nel caso di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica ottenuta da biomasse provenienti prevalentemente da prodotto aziendale di scarto, anche di origine forestale, l'energia prodotta deve essere finalizzata all'autoconsumo;
 - j) nel caso di impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili gli stessi impianti devono avere una potenza massima pari al punto di picco relativo al fabbisogno aziendale annuo registrato negli ultimi 2 anni, ivi inclusi i consumi derivanti dalla realizzazione degli investimenti programmati che comportano un incremento del fabbisogno energetico aziendale.
 - k) Il rendimento energetico dell'impianto in termini di MWh/anno termiche deve essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'all. 2 al D. Lgs n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
 - l) l'impianto non deve utilizzare, per la produzione di energia, biomassa classificabile come rifiuto (D.Lgs. n. 152/2006 parte quarta e successive mm. e ii.).

Nell'ambito delle valutazioni relative ai criteri di selezione di cui all'articolo 10 che segue, l'investimento programmato dovrà raggiungere almeno il punteggio minimo, pari a 20, come stabilito nel successivo Articolo 10 "Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie".

Investimenti collettivi

Nell'ambito attuativo della presente tipologia di operazione possono essere realizzati "investimenti collettivi" da parte di "Associazioni di agricoltori".

L'investimento collettivo è un singolo investimento destinato all'uso collettivo.

Le Associazioni idonee a presentare investimenti collettivi sono quelle richiamate all'art. 4 "Soggetti beneficiari" del presente Bando (Organizzazioni di Produttori, Consorzi di Produttori Agricoli e Reti di Impresa), costituite con atto scritto secondo la normativa vigente.

L'Associazione di agricoltori, beneficiario della misura, deve realizzare un investimento collettivo i cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi, definiti ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 1307/2013.

L'investimento collettivo è un investimento per il quale deve essere chiaramente dimostrato il valore aggiunto rispetto alla parte di investimento realizzato dai singoli appartenenti all'associazione di agricoltori.

In ogni caso il beneficiario dovrà coordinare, realizzare e gestire l'investimento e sarà responsabile degli impegni relativi alle fasi di realizzazione e post investimento.

L'investimento sarà in ogni caso ammissibile a sostegno solo qualora, per ciascuna componente del gruppo di agricoltori si dimostri la ricaduta economica e la partecipazione finanziaria.

L'investimento collettivo dovrà riguardare almeno 5 partecipanti, incluso il soggetto capofila, e per la maggioranza dei partecipanti non deve sussistere tra loro un rapporto tra coniugi o un grado di parentela o di affinità almeno sino al terzo (III°) grado.

Le Associazioni idonee a presentare investimenti collettivi devono produrre un atto formalmente adottato dall'associazione e sottoscritto, dinanzi al notaio (o forme analoghe), da tutti i partecipanti all'investimento collettivo, dal quale risulti:

- l'impegno degli associati a realizzare il programma d'investimento comune;
- l'impegno a mantenere gli obblighi correlati, con particolare riguardo a quelli ex-post previsti per il periodo vincolativo quinquennale (a decorrere dal pagamento del saldo finale), nonché a quelli previsti nel presente articolo;
- la partecipazione finanziaria pro-quota in capo a ciascuna azienda associata in ragione della realizzazione del programma comune d'investimenti;
- il programma, gli impegni e gli obblighi per l'uso in comune dell'investimento collettivo realizzato;
- la responsabilità solidale dei partecipanti all'investimento collettivo.

La domanda di sostegno, potrà essere presentata dall'Associazione, se dotata di personalità giuridica che allo scopo aprirà (o aggiornerà) un fascicolo aziendale "anagrafico" oppure, se non dotata di personalità giuridica, da un solo beneficiario dell'investimento che assolverà alla figura di rappresentante dell'"associazione di agricoltori" in qualità di "soggetto capofila". Rimane fermo che tutti gli imprenditori agricoli attivi che partecipano all'investimento collettivo debbano essere in possesso di un proprio fascicolo aziendale.

In entrambi i casi il soggetto richiedente, quale beneficiario dell'aiuto:

- si assume l'onere finanziario complessivo dell'investimento collettivo;
- cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all'erogazione del contributo, ivi compresi, nel caso di erogazioni di anticipi, la stipula delle garanzie fideiussorie per l'erogazione dei relativi pagamenti e, laddove ne ricorrono le condizioni, le procedure di appalto pubblico per la realizzazione dei lavori, dei servizi o delle forniture;

- apre un conto corrente dedicato con il quale si finanzia la realizzazione dell'investimento e che viene alimentato, per la quota privata, dalle imprese che fanno parte dell'associazione, secondo la partecipazione finanziaria da ciascuno garantita e determinata nell'atto sopra richiamato e sul quale saranno accreditati tutti i contributi pubblici erogati per la realizzazione degli investimenti.

Per quel che concerne il rispetto del limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile, si rimanda a quanto previsto al precedente articolo 6, con la precisazione che nel caso dell'investimento collettivo, il limite posto a 10 (dieci) volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso, è da riferirsi all'importo derivante dalla sommatoria delle produzioni standard di ingresso di tutte le aziende associate partecipanti al progetto.

In conformità con l'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria dell'istanza presentata, deve essere assicurato il rispetto di un punteggio minimo pari a 20 di cui al successivo Art. 10 "Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie". L'attribuzione dei punteggi e delle priorità va riferito all'investimento collettivo, considerato nella sua complessità. Per le valutazioni relative al miglioramento delle prestazioni dovrà essere redatto un business plan per ciascuno dei destinatari degli interventi con il quale dovrà essere dimostrato, oltre che nella relazione tecnica, sia la ricaduta economica positiva dell'investimento collettivo che la partecipazione finanziaria allo stesso di ciascun destinatario del sostegno.

Gli agricoltori attivi che partecipano all'associazione che realizza l'investimento collettivo, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni. I requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno dichiarati nella domanda saranno verificati nell'ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato e, ove pertinente, per la durata degli impegni assunti pena la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

Demarcazione OCM

L'ammissibilità degli investimenti rispetta le limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti della Regione Lazio in materia di complementarietà contenuti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lazio.

Impegni e obblighi ex post

Il beneficiario è comunque tenuto al rispetto dei seguenti obblighi ed impegni:

- mantenere, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale la qualifica di "agricoltore attivo";

- mantenere, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale, un fascicolo aziendale ed una partita IVA attiva;
- eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento;
- effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio" allegato alla Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti;
- mantenere la disponibilità dell'azienda ove viene realizzato l'investimento per un periodo minimo di 7 (sette) anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la decadenza dall'aiuto, fatte salve le deroghe previste al punto 5 del presente articolo del bando pubblico;
- rispettare, qualora il beneficiario abbia aderito alla misura con la formula dell'investimento collettivo, tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti per il soggetto capofila e, tra questi:
 - la corretta gestione dei flussi finanziari;
 - l'effettiva partecipazione finanziaria e ricaduta economica per tutti i soggetti che aderiscono all' "investimento collettivo", in linea con l'atto di impegno formalmente sottoscritto da ciascun partecipante all'operazione;
- il rispetto per l'intero periodo vincolativo, ovvero per i 5 anni successivi alla data del pagamento finale, degli impegni e degli obblighi previsti nell'atto formalmente sottoscritto da ciascun partecipante all'operazione del programma relativo all'uso in comune dell'investimento collettivo realizzato.

Il beneficiario, inoltre, deve rispettare i seguenti impegni ex-post:

- non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dalla struttura regionale competente;
- a conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo almeno pari a quello stabilito dalla normativa vigente come richiamata dal presente bando pubblico.

dall'articolo 36 dell'Allegato I

Nell'ambito di questa operazione, per gli obblighi e gli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 36 dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016 e s.m.i.

Ulteriori e specifici impegni ed obblighi sono stabiliti nel provvedimento di concessione e tra questi quelli relativi ai tempi ed alle modalità di realizzazione degli investimenti e quelli di carattere generale.

Per quanto riguarda la “stabilità delle operazioni”, il beneficiario assume gli ulteriori impegni ex-post di cui all’articolo 22 del presente bando pubblico.

Articolo 8 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Con la domanda di sostegno deve essere prodotta la seguente documentazione:

1. **Relazione Tecnica** che dovrà riportare almeno i contenuti previsti al punto 3 dell’articolo 7 del presente bando. Detta relazione dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell’investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi inclusa l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione del miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell’azienda agricola, nonché le modalità nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa per le quali dovranno essere richiamate le modalità utilizzate per la quantificazione delle varie voci di spesa (preventivi di spesa, prezziari e costi di riferimento, computi metrici, foglio di calcolo per le spese generali e relativi preventivi o certificazioni di spesa, ecc.). Inoltre, dovrà essere dichiarata e attestata l’immediata cantierabilità dell’investimento programmato. Nel caso di investimenti collettivi dovrà essere predisposta un’unica relazione tecnica;
2. **“Business Plan”** che l’applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN rende disponibile a seguito dell’implementazione dei dati economici e finanziari dell’azienda. Nel caso di “Investimenti collettivi” dovrà essere allegato un business plan per ciascuna delle aziende agricole che partecipa al progetto collettivo;
3. **Foglio di calcolo** per il computo delle “spese generali” di cui alla Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016;
4. **Preventivi** o altra documentazione per la dimostrazione della ragionevolezza dei costi;
5. **Atti progettuali** e computo metrico estimativo analitico, laddove previsto, dei lavori relativi agli investimenti programmati, che dovranno tener conto delle disposizioni, di cui al precedente articolo 5, impartite in ordine alla ragionevolezza e congruità delle spese, con indicazione e della suddivisione del costo previsto per categoria di spese;
6. **Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell’operazione.** La documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell’iniziativa progettuale - Permesso a Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), altre autorizzazioni o pareri - riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato o altro manufatto agricolo interessato all’intervento. Dovrà essere indicata la data relativa al rilascio dell’ultimo provvedimento acquisito per l’immediata cantierabilità.
7. **Agibilità**
Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l’acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, l’impresa dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all’installazione di tali dotazioni.
8. **Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative**, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:
 - a) deliberazione dell’organo competente con la quale si richiama:
l’atto costitutivo e/o lo statuto, gli estremi dell’iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
ed a seguire, nello specifico:
 - si approva il progetto;

- si incarica il legale rappresentate ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
- si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda dell'Operazione 19.2.4.1.1 del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Sabino;
- si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
- si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda di sostegno);
- si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni;
- si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;

b) bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa.

9. **Documentazione comprovante l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.** Oltre a quanto già esplicitato nella relazione tecnica dovrà essere allegato ogni documento utile per dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi inerenti ai criteri di selezione. In particolare per l'attribuzione del punteggio CODICE 19.2.4.1.1 (N), il beneficiario dovrà allegare alla domanda di sostegno l'attestazione di Imprenditore Agricolo Professionale o Coltivatore Diretto oppure la richiesta della suddetta attestazione presentata presso il comune capofila competente, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale Lazio n. 781 del 14 giugno 2002, con le modalità previste dalla Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA n. G04159 del 10/04/2015.

ALTRE DISPOSIZIONI

La Relazione Tecnica di cui al punto 1, gli elaborati progettuali di cui al punto 5 e quella per la dimostrazione dell'immediata cantierabilità di cui al punto 6 deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale relativamente alle tipologie di investimento programmate ed abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della stessa. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, fatte salve eventuali deroghe previste nel presente bando.

Articolo 9 – Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire **entro le ore 23:59 del**

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1° dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca. È necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti i dati necessari alla compilazione della domanda (inclusi i riferimenti elettronici, come la PEC), in quanto l'alterazione del fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio. I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno in proprio o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <http://www.lazioeuropa.it> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione, all'indirizzo PEC dell'Area di competenza per territorio come riportato nel modulo.

La delega per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è necessaria anche nel caso in cui il beneficiario provveda in proprio.

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno così informatizzata deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN, al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it. La domanda così informatizzata dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo".

Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, come richiamato al precedente articolo 9, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

L'ulteriore documentazione da integrare alla domanda di sostegno e per la quale è prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di sostegno e degli allegati secondo quanto riportato nell'articolo 27 di cui alle "Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali" approvato con DGR n.147 del 5 aprile 2016 e ss.mm.ii. come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Durante la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima del suo rilascio informatico, il richiedente o un soggetto dallo stesso delegato deve compilare il Business Plan (BPOL) - utilizzando l'applicativo della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN. Una volta compilato, il Business Plan (BPOL) dovrà essere salvato in formato PDF ed allegato alla domanda di sostegno, sottoscritto dal soggetto richiedente.

Nel caso di investimenti collettivi dovranno essere implementati, nell'applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN, i dati economici e finanziari di ogni partecipante al progetto collettivo. Di contro dovrà provvedersi alla presentazione di un'unica relazione tecnica che fornisca tutte le informazioni in ordine agli elementi ed agli aspetti dettagliati per gli investimenti collettivi nello specifico paragrafo del presente articolo.

Le modalità di compilazione del Business Plan (BPOL) sono riportate nell'apposito Manuale Utente raggiungibile dalla finestra iniziale dello stesso applicativo ISMEA.

Nel caso di investimento collettivo la domanda di sostegno e la documentazione presentata a corredo della stessa, deve essere presentata unicamente dal soggetto capofila in qualità di beneficiario dell'investimento.

I partecipanti all'investimento collettivo non possono presentare proprie domande di sostegno con approccio individuale.

Nel caso in cui siano accertati e verificati malfunzionamenti del sistema informativo SIAN per il rilascio informatico delle domande di sostegno potranno essere definite, da parte del Gruppo di Azione Locale Sabino, specifiche disposizioni per la definizione di "liste perfezionamento".

Articolo 10 – Criteri di selezione

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi.

Le domande di sostegno attivate con la presente tipologia di operazione e ritenute ammissibili al finanziamento, concorreranno a formare un'unica graduatoria, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

QUANTIFICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE (MAX 100) E DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO MINIMO.

TIPOLOGIA DI PRIORITÀ	PRINCIPIO	CODICE OPERAZIONE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER GRUPPI DI CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITÀ
Approccio collettivo	Progetti collettivi	19.2.4.1.1(A)	Partecipazione ad un "investimento collettivo"	10	10	10
Coerenza con gli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale	Investimenti che introducono innovazioni di processo o di prodotto	19.2.4.1.1 (B)	incidenza percentuale della spesa per l'investimento innovativo rispetto alla complessiva spesa del progetto al netto delle spese tecniche > 20 %	8	8	16
			incidenza percentuale della spesa per l'investimento innovativo rispetto alla complessiva spesa del progetto al netto delle spese tecniche >10% e fino al 20%	4		
	Interventi che prevedono ricadute positive sul clima e sull'ambiente	19.2.4.1.1 (C)	incidenza percentuale della spesa per gli investimenti, al netto delle spese tecniche, coerenti con gli obiettivi trasversali ambiente e clima, rispetto alla complessiva spesa del progetto > 20 %	8	8	
			incidenza percentuale della spesa per gli investimenti, al netto delle spese tecniche, coerenti con gli obiettivi trasversali ambiente e clima, rispetto alla complessiva spesa del progetto > 10% e fino al 20%	4		
Priorità settoriali	Settore produttivo interessato	19.2.4.1.1 (D)	Progetti che prevedono investimenti nel settore olivicolo.	20	20	40
			Progetti che prevedono investimenti nel settore Carne bovina, suina e ovina	18		
			Progetti che prevedono investimenti nel settore vitivinicolo e ortofrutticolo	15		
			Progetti che prevedono investimenti nel settore Lattiero caseario.	13		
			Progetti che prevedono investimenti nel settore cerealicolo	10		
	Priorità di intervento	19.2.4.1.1 (E)	Progetti che, nell'ambito dei vari comparti produttivi, rispondono a priorità di intervento specifiche di cui alla tabella sotto riportata. * Il punteggio è attribuito proporzionalmente all'incidenza	20	20	

			percentuale di ciascun investimento relativo a interventi prioritari sul totale della spesa al netto delle spese tecniche. Per investimenti utilizzati in più settori produttivi, il calcolo del punteggio prende in considerazione il settore produttivo per il quale l'investimento viene prevalentemente utilizzato.			
Priorità aziendali	Giovani agricoltori	19.2.4.1.1 (F)	Agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni di cui all'art. 2, lett. N del Reg. UE 1305/2013 o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato domanda di sostegno per il primo insediamento	8	8	34
	Imprenditore agricolo professionale	19.2.4.1.1(G)	Azienda condotta da Imprenditore agricolo professionale, ai sensi D.Lgs. 99/2004	5	5	
	Priorità di genere	19.2.4.1.1(H)	Capo azienda donna	2	2	
	Localizzazione aziendale	19.2.4.1.1 (I)	Superficie aziendale ricadente in prevalenza in zone soggette a vincoli naturali (ex zone montane)	5	5	
	Valorizzazione delle produzioni di qualità riconosciute	19.2.4.1.1 (L)	Investimenti in aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta	2	2	
	Adesione ad Organizzazioni di Produttori	19.2.4.1.1(M)	Aziende aderenti ad Organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute come definito dall'art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e riconosciuta dall'autorità competente	2	2	
	Dimensione economica dell'azienda	19.2.4.1.1(N)	Classe IV: da 8 000 a meno di 15 000	10	10	
Classe V: da 15 000 a meno di 25 000			8			
Classe VI: da 25.000 a meno di 50.000			5			
Punteggio massimo ottenibile				100	100	
Punteggio minimo (*) = 20 da ottenere con almeno 2 criteri.						

CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al richiedente legale rappresentante di minore età

(*) Per i punteggi relativi ai settori produttivi si fa riferimento alla seguente tabella:

Ortofrutta	Sviluppo della fase di trasformazione aziendale e commercializzazione.
	Sostenere le produzioni riconosciute di qualità.
Vitivinicolo	Sviluppo della fase di trasformazione aziendale e commercializzazione.
	Sostenere attività volte al recupero di vitigni autoctoni.
	Creazione o potenziamento di strutture comuni per la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali.
Lattiero/caseario	Adeguamento tecnologico e degli standard produttivi delle strutture aziendali.
	Ammodernamento e sviluppo delle strutture e degli impianti di trasformazione e commercializzazione aziendale.
	Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard qualitativi, per il benessere animale e la tracciabilità.
Carne	Strutture aziendali finalizzate alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni aziendali.
	Sostegno all'allevamento di razze autoctone.
	Ristrutturazione e sviluppo di aziende situate nelle aree marginali e montane.
	Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard qualitativi, per il benessere animale e la tracciabilità.
Olivicola	Creazione di strutture comuni per la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali.
	Ammodernamento e riconversione degli impianti produttivi.
	Adeguamento tecnologico e degli standard produttivi delle strutture aziendali.
Ovicaprino	Migliorare l'integrazione tra fase di produzione e trasformazione aziendale e commercializzazione.
	Concentrazione dell'offerta e creazione di strutture comuni.
	Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere animale e la tracciabilità.
	Strutture aziendali finalizzate all'ottenimento e alla commercializzazione di prodotti di qualità riconosciuta.
Cerealicolo	Favorire processi di aggregazione finalizzati alla valorizzazione delle filiere locali.
Florovivaistico	Strutture ed impianti per la lavorazione e il condizionamento dei prodotti aziendali ad alto contenuto tecnologico.
	Ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi sul suolo.

Ai fini dell'attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezione di cui alla tabella sopra riportata, saranno ritenute ammissibili, esclusivamente le attività e gli interventi previsti nel Piano aziendale successivamente alla data della presentazione della domanda di sostegno.

Le condizioni per l'attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi di cui al cod. 19.2.4.1.1 (A), 19.2.4.1.1 (D), 19.2.4.1.1 (E), 19.2.4.1.1 (G), 19.2.4.1.1 (H), 19.2.4.1.1 (I), 19.2.4.1.1 (L), 19.2.4.1.1 (M) dovranno essere mantenute e dimostrate fino al momento della domanda di saldo.

Si riportano di seguito l'estesa definizione (necessaria ai fini dell'attribuzione) dei criteri di selezione.

19.2.4.1.1 (A) - Partecipazione ad un investimento collettivo. La priorità è attribuita nel caso in cui il progetto è rispondente al requisito di "investimento collettivo", così definito: un singolo investimento destinato all'uso collettivo realizzato da associazioni di agricoltori anche attraverso la formazione di reti di impresa, per il quale sia dimostrato un valore aggiunto, rispetto all'investimento realizzato dai singoli appartenenti all'associazione, ed una ricaduta per ciascun componente dell'associazione stessa.

19.2.4.1.1 (B) - Investimenti che introducono innovazioni di processo o di prodotto. La priorità è attribuita agli investimenti che prevedono l'introduzione di macchinari e attrezzature innovative, impianti e sistemi innovativi per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti, nonché dell'organizzazione produttiva. La priorità è attribuita nel caso in cui l'innovazione sia stata brevettata nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda. Il punteggio viene attribuito in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento innovativo rispetto alla complessiva spesa del progetto al netto delle spese tecniche.

19.2.4.1.1 (C) - Interventi che prevedono ricadute positive sul clima e sull'ambiente. La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano aziendale siano previsti investimenti che si ispirano ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale e che comportino una ricaduta positiva sull'ambiente laddove sono previsti investimenti relativi alle seguenti tipologie di intervento: a) investimenti che riducono l'impiego di prodotti di sintesi; b) investimenti che migliorano l'efficienza nell'impiego di fertilizzanti; c) investimento in acquisto di macchinari volti alla riduzione dell'erosione del suolo, d) rivolti al risparmio energetico e e) alla riduzione emissioni in atmosfera. Il punteggio viene attribuito in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento che prevede una ricaduta positiva sul clima e sull'ambiente rispetto alla complessiva spesa del progetto al netto delle spese tecniche.

19.2.4.1.1 (D) - Settore produttivo interessato. il punteggio è attribuito proporzionalmente all'incidenza percentuale di ciascun investimento realizzato afferente ad un comparto sul totale della spesa al netto delle spese tecniche. Gli investimenti non direttamente riconducibili ad un settore produttivo tra quelli sopra indicati e gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, vanno riferiti alla filiera aziendale prevalente in termini di SAU rilevabile dal fascicolo SIAN.

19.2.4.1.1 (E) - Priorità di intervento Il punteggio è attribuito proporzionalmente all'incidenza percentuale di ciascun investimento realizzato che persegue una o più delle priorità specifiche di comparto riportate nella tabella sopra indicata denominata - PRIORITÀ DI INTERVENTO PER I COMPARTI PRODUTTIVI sul totale della spesa al netto delle spese tecniche.

19.2.4.1.1 (F) - Giovani agricoltori. Giovane agricoltore, così come definiti nell'articolo 2 (n) del Reg. (UE) n. 1305/2013 o agricoltori, con età compresa tra 18 e 40 anni, che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato domanda di sostegno per il primo insediamento. Nel caso di **società di persone**, chi detiene la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, deve essere giovane. Pertanto nelle forme di **società semplice (s.s.)** e di **società in nome collettivo (s.n.c.)**, il capo azienda giovane dovrà essere anche amministratore della società. Qualora il capo azienda giovane non sia amministratore unico, dovrà avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Nella **società in accomandita semplice (s.a.s.)** il capo azienda giovane dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario e di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Nel

caso di **società di capitali**, il capo azienda giovane deve possedere la qualifica di socio e rivestire un ruolo di responsabilità nella conduzione dell'azienda medesima. Nelle **società a responsabilità limitata (s.r.l.)** il capo azienda giovane dovrà essere socio di maggioranza ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la rappresentanza della società. Nel caso di **Società per azioni (s.p.a.)** il capo azienda giovane dovrà ricoprire il ruolo di amministratore unico e/o rappresentare la società per l'intero periodo di vincolo. Nel caso di **cooperativa** il capo azienda giovane dovrà essere socio ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione e/o la rappresentanza della società per l'intero periodo di vincolo. Nel caso di **Società in accomandita per azioni**, il capo azienda giovane dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l'ufficio di amministratore (sia per le attività ordinarie che straordinarie) per l'intero periodo di vincolo. Per l'investimento collettivo la priorità è attribuita nel caso in cui tutti gli associati posseggono il requisito di cui sopra.

19.2.4.1.1 (G) - Imprenditore agricolo professionale. La priorità è attribuita agli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, sono in possesso della qualifica Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), ai sensi all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004 e ss. mm. e ii. Per l'investimento collettivo la priorità è attribuita nel caso in cui tutti gli associati posseggono il requisito di cui sopra.

19.2.4.1.1 (H) - Priorità di genere. La priorità è attribuita quando l'impresa è condotta da donna. Il requisito deve essere posseduto dal conduttore (capo azienda) dell'azienda agricola beneficiaria. Il requisito deve essere posseduto dal conduttore/capo azienda, secondo le specifiche di cui al punto 19.2.4.1.1 (L). Per l'investimento collettivo la priorità è attribuita nel caso in cui tutti gli associati posseggono il requisito di cui sopra.

19.2.4.1.1 (I) - Localizzazione aziendale. Il punteggio relativo alla localizzazione dell'azienda va attribuito nel caso in cui l'azienda ricada in "zona soggetta a vincoli naturali".

19.2.4.1.1 (L) - Valorizzazione delle produzioni di qualità riconosciute. La priorità è attribuita agli agricoltori che realizzano investimenti che riguardano produzioni ottenute nell'ambito di sistemi di qualità riconosciuta (art. 16, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013). Nel caso di investimento collettivo la priorità è attribuita nel caso in cui tutti gli associati aderiscono ai SdQ di cui sopra.

19.2.4.1.1 (M) - Adesione ad Organizzazione di Produttori. La priorità è attribuita agli agricoltori attivi associati ad OP riconosciute ai sensi del Reg (UE) n. 1308/2013 che al momento della presentazione della domanda di sostegno, realizzano l'investimento in forma individuale o collettiva.

19.2.4.1.1 (N) - Dimensione economica dell'azienda. Aziende con una dimensione economica compresa tra la IV e VI classe. La priorità è attribuita alle aziende collocate sull'intero territorio del Gruppo di Azione Locale che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, hanno una produzione standard dell'azienda compresa tra 8.000,00 e 50.000,00 euro. Per tali aziende è attribuito un punteggio in ordine decrescente a partire dalla IV classe. Nel caso di investimenti collettivi tale priorità non è assegnata. Per il calcolo delle produzioni standard dell'azienda agricola, si fa riferimento alla tabella del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CRA) e dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) "Produzioni standard 2010" integrata con alcuni esempi di produzioni/allevamenti tratti dalla tavola di concordanza Codici PAC/Codici Produzioni Standard adottata con Determinazione del Direttore Regionale AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA n. G03871 del 18/04/2016.

Articolo 11 – Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando, sono stanziati complessivamente Euro 630.000,00.

Il Gruppo di Azione Locale Sabino, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario dell'Operazione e del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Sabino come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

Articolo 12 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno e di pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi ed in loco secondo le modalità e le percentuali previste agli artt. 48 - 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, ivi compresi i controlli previsti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno il Gruppo di Azione Locale Sabino predisponde l'elenco delle domande presentate (rilascio informatico). L'elenco è integrato, se del caso, con le domande di sostegno con successivo rilascio informatico a seguito della definizione delle "liste di perfezionamento".

Per ciascuna domanda di sostegno è individuato, ai sensi delle L. 241/90 e successive mm. e ii., un responsabile del procedimento (istruttore incaricato), il cui nominativo sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata (PEC).

In caso di documentazione risultata incompleta l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all'interessato le integrazioni e, se del caso, procede d'ufficio alla relativa rettifica. Le comunicazioni relative ad integrazioni documentali sempre tramite PEC dovranno specificare il termine concesso per l'inoltro dei documenti richiesti.

Al fine di consentire ai soggetti eventualmente cointeressati, in ragione di interessi soggettivi o diffusi, di partecipare al procedimento amministrativo di valutazione delle singole domande di sostegno, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti alla tutela della privacy vengono adottate adeguate forme di pubblicità riguardanti le domande presentate con riguardo ai soggetti richiedenti, al merito ed alla localizzazione degli interventi.

La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una verifica formale della domanda, per una valutazione tecnica per la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione. In particolare, il controllo amministrativo in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- dei requisiti soggettivi e oggettivi e del rispetto delle condizioni di ammissibilità;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;

- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Operazione.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una visita sul luogo di realizzazione dell'operazione.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzi regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente **articolo 5** del presente bando pubblico.

Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'articolo 10 del presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell'articolo 7 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Operazione;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte del Gruppo di Azione Locale Sabino;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel presente bando;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell'articolo 10bis della L 241/90 e successive mm. e ii., il Gruppo di Azione Locale Sabino, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità, comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Completate le istruttorie di ammissibilità il Gruppo di Azione Locale Sabino provvederà, comunque entro i sei mesi successivi dall'adozione dell'atto che approva l'elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente, a formulare l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

Successivamente, il Gruppo di Azione Locale Sabino provvederà a predisporre la graduatoria unica, con indicazione dei progetti ammissibili e ammessi a finanziamento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e dei progetti non ammissibili.

Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria di ammissibilità, ricorrano le condizioni per il mancato riconoscimento di una o più delle priorità definite nell'ambito dei criteri di selezione, tale da comportare una revisione del punteggio attribuito alla domanda di sostegno e, in conseguenza, una ricollocazione in graduatoria al di fuori delle posizioni utili sulla base delle quali è stato autorizzato il finanziamento, si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso con la conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali.

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con proprio atto dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Sabino e sarà pubblicata sul sito internet www.galsabino.it.

Articolo 13 – Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione della graduatoria unica di ammissibilità il Gruppo di Azione Locale Sabino, per ognuna delle domande di sostegno finanziate, adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare, almeno:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili distinti per "tipologia di intervento" nel rispetto della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico SIAN per la presentazione delle domande;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio, ivi incluso l'eventuale obbligo, anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell'adempimento;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità, nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso al Gruppo di Azione Locale Sabino tramite PEC non oltre il quindicesimo (15°) giorno dalla notifica.

Articolo 14 – Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Tempi di realizzazione delle operazioni

Gli investimenti strutturali delle iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviati non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune che dovrà essere trasmessa tramite PEC al Gruppo di Azione Locale Sabino.

Il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti finanziati, escluse eventuali proroghe è così determinato:

- **12 mesi** per operazioni che prevedono esclusivamente l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- **24 mesi** per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Per la data iniziale del tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti si fa riferimento alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo da parte del beneficiario.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture. Il completamento degli investimenti nel caso di lavori è attestato dalla dichiarazione di fine lavori.

Dalla data di inoltro della stessa (dichiarazione di fine lavori) decorrono 60 (sessanta) giorni continuativi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Per le operazioni che prevedono esclusivamente l'effettuazione di acquisti la domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro i 12 mesi successivi all'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

Disciplina delle proroghe

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate al Gruppo di Azione Locale Sabino che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro sessanta (60) giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Il Gruppo di Azione Locale Sabino, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il

completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a trecentosessantacinque (365) giorni.

Articolo 15 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2(2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 (1)

dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR Lazio n. 147/2016.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante al Gruppo di Azione Locale Sabino entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'incapacità al lavoro di carattere permanente.

Articolo 16 – Varianti e adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle "varianti in corso d'opera" e gli "adeguamenti tecnici" si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR Lazio n. 147/2016.

Per "categorie di spesa" si intendono le "tipologie di intervento", nel rispetto della classificazione utilizzata per la compilazione delle domande di sostegno e per l'articolazione delle voci di spesa del piano finanziario riportato nel provvedimento di concessione del contributo.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste al Gruppo di Azione Locale Sabino per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Il Gruppo di Azione Locale Sabino riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano aziendale degli investimenti proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato all'operazione, tenuto conto del nuovo Piano aziendale degli investimenti, non determini l'esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità regionale delle domande finanziate.

Il Gruppo di Azione Locale Sabino, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite PEC al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di sessanta (60) giorni a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature.

Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d'opera o adeguamenti tecnici, che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorata degli interessi legali.

Articolo 17 – Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario. I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo articolo 24.

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi.

Anticipi

Per la concessione degli anticipi si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR Lazio n. 147/2016 e dalle DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G07457 dell'08/06/2018.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte del Gruppo di Azione Locale Sabino.

Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)

Per la concessione di acconti si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR Lazio n. 147/2016 e dalle DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G07457 dell'08/06/2018.

Per la presente Operazione sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo “Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute”.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

Saldi

Per il pagamento del saldo finale si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 12 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all'Allegato I della DGR Lazio n. 147/2016 e dalle DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”, approvate Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G07457 dell'08/06/2018.

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, al Gruppo di Azione Locale Sabino, la domanda di pagamento del saldo finale.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori, o ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazione di lavori, entro i 60 (sessanta) giorni continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori.

La presentazione oltre i 60 (sessanta) giorni continuativi di cui sopra, comporta la decadenza della domanda e la revoca del contributo.

Nel caso di acquisti la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i 12 mesi successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione.

Il Gruppo di Azione Locale Sabino provvede, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni continuativi, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ove pertinente; □ alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento;
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

Il Gruppo di Azione Locale Sabino redige apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi quindici (15) giorni. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo allo stesso Gruppo di Azione Locale Sabino tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi quindici (15) giorni.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Il pagamento del contributo concesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dal Gruppo di Azione Locale Sabino solo dopo l'acquisizione e verifica delle certificazioni antimafia, come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.

Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

- relazione tecnica finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell'azienda, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi nonché la revisione del piano di sviluppo aziendale. La Relazione Tecnica Finale deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio delle professioni ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento; □ elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati; □ dichiarazione liberatoria del venditore se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- certificato di regolare esecuzione (ove previsto);
- autorizzazione sanitaria o notifica ai fini della registrazione sanitaria (ART. 6, REG. CE N. 852/2004), ove previsto;
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori (ove previsto);
- certificati di conformità per i macchinari acquistati (ove previsto);
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria dal Gruppo di Azione Locale Sabino.

Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio" allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

Conservazione e disponibilità dei documenti

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno

l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

Il Gruppo di Azione Locale Sabino informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Parziale realizzazione dei lavori

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dovranno verificare, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate inferiore al 55% del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento. La percentuale del 55% va calcolata sull'importo complessivo dell'operazione ammessa a finanziamento ed il superamento di detta soglia, per la verifica della funzionalità complessiva dell'operazione parzialmente realizzata ed il relativo riconoscimento delle spese sostenute, si ha quando sono stati effettivamente realizzati e completati "interventi/sottointerventi" che nel loro complesso superano, in termini economici, il 55% del piano finanziario concesso, senza che si tenga conto delle spese effettivamente sostenute per la loro realizzazione. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso.

Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisiti anche il nuovo Piano aziendale degli investimenti adeguato agli quelli effettivamente realizzati. La revisione del Piano aziendale può essere richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all'accertamento finale.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa, tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento del rendimento globale dell'azienda e della sostenibilità globale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'eventuale applicazione delle riduzioni.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità

previste nell'Operazione, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

Articolo 18 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa). I controlli amministrativi sono svolti in conformità all'articolo 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e dalle DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G07457 dell'08/06/2018..

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità

I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e e alle DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G07457 dell'08/06/2018.

I documenti ufficiali ed altre informazioni inerenti al Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Sabino verranno pubblicati sul sito Internet www.galsabino.it.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione della Regione Lazio con Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito [www.lazioeuropa.it/..](http://www.lazioeuropa.it/)

Articolo 20 – Controlli in loco

I controlli in loco sono svolti dalla Regione Lazio su delega del OP AGEA.

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e alle DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G07457 dell'08/06/2018.

Articolo 21 - Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Per la presente Operazione si applica quanto previsto all'art. 28 delle Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali di cui di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

In caso di inadempienza o di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario con la concessione dell'aiuto, è di applicazione il sistema delle sanzioni (riduzioni/controlli) definito in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti comporti la pronuncia della decadenza ed esclusione totale dall'aiuto, si procede alla

revoca dell'intero contributo concesso ed il beneficiario è tenuto alla restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi. Nel caso di decadenze parziali si procede all'applicazione delle riduzioni dell'aiuto concesso nel rispetto delle disposizioni attuative della presente operazione.

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.

Per la presente Operazione sono d'applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Per le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle operazioni attivate nell'ambito della strategia, si farà ugualmente riferimento alla richiamata DGR n 133/2017 "Reg. (CE) n. 1305/2013 e alla Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G01974 del 22/02/2019.

La Regione Lazio e il Gruppo di Azione Locale Sabino, per quanto di competenza, si riservano di rimandare a successivi atti, l'individuazione delle sanzioni da applicare a seguito di inadempienze di impegni specifici, per la presente operazione.

Per la revoca totale o parziale del sostegno e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni recate dalle DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G07457 dell'08/06/2018.

Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie false, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dal Gruppo di Azione Locale Sabino e dalla Regione Lazio, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

Articolo 22 – Stabilità delle operazioni

Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi e pertanto per gli investimenti realizzati nell'ambito attuativo della presente Operazione, in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:

- cessino o rilocalizzino un'attività produttiva al di fuori dell'area del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Sabino;
- effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione al Gruppo di Azione Locale Sabino. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto) e deve comunque rimanere all'interno dell'area di competenza del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Sabino.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dal Gruppo di Azione Locale Sabino.

Articolo 23 – Controlli ex post

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni di cui all'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché ogni altro impegno previsto nel programma o nell'atto di concessione del contributo.

I controlli ex post effettuati dalla Regione Lazio su delega dell'OP AGEA, riguardano ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli in loco sulla medesima operazione.

Articolo 24 – Altre Disposizioni

Errori palesi

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno. Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dal Gruppo di Azione Locale Sabino, che ne informa l'interessato.

Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dal Gruppo di Azione Locale Sabino, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia, se il Gruppo di

Azione Locale Sabino ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se lo stesso Gruppo di Azione Locale Sabino gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in situ o se da un controllo in situ emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

Divieto di doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea.

Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

Cessione di aziende

Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Si intende per:

- a) «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Si richiama, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: "Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di sostegno, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta".

Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:

- comunichi, entro il termine di trenta giorni, al Gruppo di Azione Locale Sabino l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
- presenti entro trenta giorni dalla richiesta del Gruppo di Azione Locale Sabino la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

Articolo 25 – Ricorsi

Avverso gli atti definitivi con rilevanza esterna emanati dal Gruppo di Azione Locale Sabino relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso, o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità appresso indicate, in funzione dell'ambito di competenza:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del CAPO III RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della

comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

- in alternativa al precedente punto e relativamente a contestazioni avverso gli atti definitivi del Gruppo di Azione Locale Sabino di non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento (a provvedimento di concessione sottoscritto) è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si rinvia a quanto stabilito dal documento di Programmazione sullo Sviluppo Rurale della Regione Lazio ed ai relativi provvedimenti di attuazione, dal Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Sabino ed ai relativi provvedimenti di attuazione nonché a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Si richiamano, ad ogni buon conto, i seguenti atti e provvedimenti:

1. documento *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”* adottato con DGR Lazio n. 147 del 05/04/2016 e ss. mm. ii., disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione *“PSR FEARS”* - sottosezione *“Procedure attuative”*;

2. documento *“Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”* adottati con Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G03831 del 15/04/2016;

3. gli Allegati 1-3-4-5-6 della Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G04375 del 29/04/2016;

4. documento relativo *“Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzi di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”* adottato con Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G04375 del 29/04/2016;

5. documenti *“Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese”* e *“Produzioni Standard”* adottati con Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G03871 del 18/04/2016;

6. documento *“Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese. Note applicative e integrative all'Allegato I della Det. n. G03871 del 18 aprile 2016”* adottato con Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio G06624 del 10 giugno 2016;

7. documento *“Approvazione del foglio di calcolo per la verifica del rispetto dei massimali relativi alle spese generali e rettifica della Det. n. G03831/2016”* adottato con Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G07300 del 27 giugno 2016;

8. documento *“Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Determinazione n. G04495 del 03/05/2016 e ss.mm.ii., Misura 04, Sottomisura 4.1, Tipologia di Operazione 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”. Presentazione informatica delle domande di sostegno.”* adottato con Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G09169 dell'8/08/2016;

9. *Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G13840 del 31/10/2018 ad oggetto "Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015. Approvazione Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del "GRUPPO DI AZIONE LOCALE SABINO" - CUA 90057590573";*

10. *Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G07457 del 08/06/2018 ad oggetto "Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015. Approvazione del "Manuale delle procedure".*

Poggio Mirteto,

Il Presidente
Dott. Walter Ferzi

Il Direttore Tecnico
Dott. Arch. Walter Agostinelli

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”, concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy – Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dal GAL SABINO e dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – Misura 19) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso pubblico (lex specialis) e dell’atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La finalità del trattamento è costituita appunto dallo svolgimento delle procedure di cui al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) della Regione Lazio (Misura 19) per la realizzazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale) elaborato dal GAL SABINO ed approvato dalla Regione e, nello specifico, dalla attuazione del presente bando di gara.

Il titolare del Trattamento è il GAL SABINO, in persona del Presidente *pro tempore*.

I dati di contatto sono i seguenti:

- **Sede legale:** Via Riosole n. 31 – cap.02047, Poggio Mirteto (Rieti);
- **telefono:** 0765 411575;
- **e-mail istituzionale:** info@galsabino.it ;
- **PEC:** galsabino@lexunpec.it;
- **sito web:** www.galsabino.it;

Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali (anagrafiche, dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente avviso/bando e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento). I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell’interessato, alla Regione Lazio, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea,

all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'articolo 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.

L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati sul sito internet del GAL SABINO, su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

Il GAL SABINO si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonominizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento (ex articolo 28 del GDPR), che effettueranno l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali il GAL SABINO affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte del GAL, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex articolo 32 del GDPR. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

Il GAL SABINO adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e l'Autorità di Gestione, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato e lo stesso GAL.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.